

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA

Testo approvato dal Consiglio di Facoltà (6 luglio 2011)

Modificato dal Consiglio di Corso di Studio (22 gennaio 2013)

Modificato dal Consiglio di Corso di Studio (11 aprile 2017)

Modificato dal Consiglio di Corso di Studio (11 gennaio 2021)

Aggiornamento dell' Art. 6 (in data 6 dicembre 2023)

Art. 1. Esami di laurea.

1. Gli esami di laurea fanno riferimento alla laurea magistrale a percorso unitario, a cui è equiparata la laurea specialistica ex D.M. 509/99.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, l'esame di laurea di ordinamento anteriore al D.M. n. 509 del 1999 e al D.M. 270/2004, e l'esame di laurea anteriore agli stessi, sono soggetti alla medesima disciplina dell'esame di laurea magistrale.

Art. 2. Individuazione del relatore.

1. La richiesta di tesi di laurea in Giurisprudenza è presentata a un docente titolare di un insegnamento del Corso di laurea. La tesi di laurea può essere sostenuta in una materia presente nel piano di studio del candidato e relativamente alla quale lo stesso abbia sostenuto l'esame. La tesi può essere sostenuta altresì in una materia non presente nel piano di studi del candidato e relativamente alla quale lo stesso non abbia sostenuto l'esame, purché il candidato stesso abbia sostenuto un esame in una materia presente nell'offerta didattica del Corso di laurea e compresa in un raggruppamento disciplinare includente anche la materia in cui il candidato intende laurearsi.
2. Il docente può respingere una richiesta di tesi quando abbia in carico almeno dieci tesi di laurea con riferimento all'anno accademico in svolgimento.
3. Una volta attribuito il titolo della tesi, l'eventuale intenzione di cambiare disciplina di laurea deve essere preventivamente comunicata al relatore.

Art. 3. Domanda di ammissione all'esame di laurea.

1. La domanda di laurea deve essere presentata secondo i criteri stabiliti dall'Ateneo. È onere del candidato allegare alla domanda di laurea copia della delibera del Consiglio di Dipartimento che riconosce gli esami sostenuti all'estero e che gli è stata notificata al rientro dal periodo di mobilità internazionale.
2. All'atto della sottoscrizione del modulo di dissertazione da parte del relatore, lo stesso darà indicazione se la tesi è "sperimentale" o "compilativa", sulla base dei criteri di cui all'art. 6.
3. La distinzione di cui al comma 2 del presente articolo non opera per le tesi di laurea triennali.

Art. 4. Controrelazione per la tesi di laurea magistrale.

1. Qualora il relatore ritenga che l'elaborato presenti contenuti di eccezionale originalità e pregio, può richiedere al Coordinatore del Corso di studio la nomina di un controrelatore. La figura del controrelatore si distingue da quella del correlatore, il quale si limita ad affiancare il relatore nell'assistenza al laureando.
2. Il controrelatore predispone una breve relazione scritta, con valutazione motivata dell'elaborato di tesi, e la trasmette al Coordinatore del Corso di studio e alla Segreteria didattica del Dipartimento entro due giorni antecedenti alla seduta di laurea anche a mezzo mail.
3. La domanda di controrelazione deve essere presentata dal docente, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della data della discussione. Nello stesso termine, a cura del candidato, deve essere depositata la versione definitiva dell'elaborato scritto o su supporto informatico (in alternativa, cd o dvd) presso la Segreteria didattica del Dipartimento.

Art. 5. Commissione di laurea.

1. Per la laurea magistrale, le Commissioni giudicatrici della prova finale sono composte da almeno cinque membri, nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Per la laurea triennale, le Commissioni giudicatrici della prova finale sono composte da almeno tre membri, nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Per la laurea di ordinamento anteriore al D.M. n. 509 del 1999, le Commissioni giudicatrici della prova finale sono composte da almeno sette membri, di cui almeno quattro docenti di prima o di seconda fascia.
4. È prevista per tutte le commissioni la nomina di due supplenti.

Art. 6. Tesi di laurea.

1. Sono previste le seguenti categorie di tesi:
2. Durante la discussione della tesi, al candidato non è consentito il ricorso a materiale di supporto, di qualunque tipo, salva deroga disposta per valide ragioni dalla Commissione d'esame finale all'unanimità.
 - a) Tesi di laurea magistrale (ovvero specialistica) di tipo compilativo, corrispondente a un elaborato ricognitivo di informazioni desunte da fonti preesistenti di almeno cinquanta pagine.
 - b) Tesi di laurea magistrale (ovvero specialistica) di tipo sperimentale, corrispondente a un elaborato di almeno cento pagine e dotato di carattere di particolare originalità. L'originalità dell'elaborato è stabilita, in particolare, in base ai seguenti criteri: innovatività dello schema di indagine, presenza di elementi di comparazione giuridica o di dottrina straniera, esame di dati normativi o giurisprudenziali recenti, consistenza e adeguatezza dell'apparato di note e di riferimenti bibliografici.
 - c) Tesi di laurea triennale, corrispondente a un elaborato di contenute dimensioni (massimo trenta cartelle), riducibile, a discrezione del candidato, a uno schema del lavoro, con relativo corredo bibliografico.

Art. 7. Tesi di laurea in lingua straniera.

1. È consentita la redazione della tesi di laurea in lingua straniera, se il relatore ne ravvisa i presupposti di opportunità e di fattibilità. Il relatore presenta richiesta al Coordinatore del Corso di studio, illustrandone le ragioni. Se il Coordinatore ritiene le ragioni addotte dal relatore non sufficienti a giustificare la redazione della tesi in lingua straniera, rimette la decisione al Consiglio di corso di studio.
2. La tesi deve essere accompagnata da una adeguata presentazione in lingua italiana (dalle tre alle dieci pagine).
3. La discussione deve svolgersi, in maniera prevalente, in lingua italiana.

Art. 8. Criteri di valutazione dell'esame di laurea.

1. Il punteggio finale dell'esame di laurea è determinato sommando, al punteggio di ammissione, fornito dai competenti uffici amministrativi, il punteggio attribuito per l'esame, entro i seguenti limiti massimi:
 - a) per la tesi di laurea triennale, fino a un massimo di cinque punti;
 - b) per la tesi di laurea magistrale (ovvero specialistica) di tipo compilativo, fino a un massimo di quattro punti;
 - c) per la tesi di laurea magistrale (ovvero specialistica) di tipo sperimentale, fino a un massimo di otto punti;
2. Il punteggio di ammissione all'esame, arrotondato alla cifra più prossima, è calcolato secondo media ponderata per i candidati di nuovo ordinamento e secondo media aritmetica per i candidati di vecchio ordinamento.
3. Entro i limiti massimi di cui al comma 1 del presente articolo, al punteggio di ammissione all'esame, fornito dai competenti uffici amministrativi, sono aggiunti:
 - a) due punti per il candidato che si laurei in corso, con una media pari o superiore a 26/30; un punto per il candidato che si laurei in corso, con una media inferiore a 26/30. A tal fine, rileva la media in

trentesimi, così come fornita dai competenti uffici amministrativi, senza procedere ad alcun arrotondamento dell'eventuale cifra decimale.

b) un punto per il candidato che abbia regolarmente svolto un programma di mobilità internazionale conseguendo almeno nove CFU a bimestre o, in alternativa, un programma di mobilità internazionale volto alla redazione della tesi di laurea.

c) un quinto di punto per ogni lode ottenuta negli esami di profitto fino a un massimo di un punto.

4. L'ammontare complessivo di punti attribuiti al candidato per l'esame di laurea – tenuto conto della valutazione della tesi, della discussione e degli incentivi curriculari – non può mai essere superiore a otto punti.

5. La commissione giudicatrice può conferire la lode all'unanimità qualora l'incremento di punteggio porti a 110 su 110 ed esistano delle lodi tra le votazioni del curriculum oppure la tesi sia di straordinaria qualità.

Art. 9. Deposito tesi di laurea.

1. Il laureando è tenuto a depositare presso la Segreteria didattica del Dipartimento, entro tre giorni antecedenti alla seduta di laurea, copia della tesi. La medesima copia verrà restituita al laureando al termine della discussione.

Art. 10. Appelli di laurea.

1. Il calendario degli appelli di laurea è determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Corso di Studio, in un numero non inferiore a sei.

Art. 11. Indicazioni metodologiche e prescrizioni editoriali.

1. Nella redazione dell'elaborato, il laureando si attiene alle indicazioni metodologiche ed editoriali contenute nella Guida alla tesi di laurea, allegata al presente regolamento, come parte integrante dello stesso.

Art. 12. Obblighi di legge.

1. Nell'elaborazione della tesi di laurea il candidato è tenuto a osservare le norme in materia di diritto d'autore.

2. Ferma restando la responsabilità penale, eventuali condotte illecite saranno perseguite in sede amministrativa e disciplinare.

3. L'elaborato potrà essere sottoposto a un accertamento informatico, finalizzato a verificare eventuali violazioni delle norme in materia di diritto d'autore.

Art. 13. Disposizione finale.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, dispongono i regolamenti di Ateneo, i regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le prassi dei Dipartimenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione di luglio 2021.